

DELIBERA N. 265/24/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ANTEGNATE (BG) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 luglio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante "Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali";

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante "Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024";

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024";

VISTA la nota del 5 giugno 2024 (prot. n. 0156743), con la quale il Comitato per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al



procedimento avviato nei confronti del Comune di Antegnate (BG) a seguito della segnalazione del consigliere di minoranza e candidato Sindaco signor Simone Nava, pervenuta all'Autorità (prot. 0134996 del 16 maggio) e inoltrata al competente Comitato (prot. n. 0144392 del 27 maggio 2024). La segnalazione ha ad oggetto una comunicazione del Sindaco uscente, titolata "Destinazione euro 40.000,00... un po' di chiarezza", pubblicata il 15 maggio sul sito web istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune di Antegnate. Secondo il segnalante, il fatto di essere stato citato più volte nella comunicazione fornirebbe "una rappresentazione negativa" della sua candidatura, quale propaganda elettorale in forma mediata. L'esponente ha trasmesso, unitamente alla segnalazione, una mail indirizzata al Sindaco, signora Maria Angela Riva, e al Segretario comunale di Antegnate, con la quale invitava il Sindaco "a rettificare immediatamente la sua missiva". Al riguardo, il Sindaco del Comune di Antegnate ha trasmesso al Comitato, con nota in data 28 maggio, le comunicazioni intercorse, anche per le vie brevi, con il signor Simone Nava, inclusa una nota con cui il Segretario del Comune ha precisato che non rientra tra le proprie prerogative la modifica delle comunicazioni rese dal Sindaco. Il Comitato, con lettera in data 27 maggio 2024, ha convocato le parti in audizione da tenersi il 29 maggio;

ESAMINATE le memorie difensive del Comune, acquisite dal Comitato il 28 maggio 2024, con le quali il Sindaco di Antegnate, impossibilitato ad intervenire in audizione, ha rilevato quanto segue con riferimento alle motivazioni che hanno comportato la comunicazione segnalata:

- La pubblicazione è conseguenza "di una infondata e non corretta ricostruzione di una vicenda che riguarda direttamente l'ente locale", necessitata dalla circostanza che secondo il segnalante "il Comune di Antegnate avrebbe speso la considerevole somma di € 40.000,00 per l'acquisto di biciclette dalla pedalata assistita (elettriche)";
- La comunicazione pubblicata non costituisce propaganda elettorale in forma mediata, poiché il Comune "con tale presa di posizione non favorisce una rappresentazione positiva o anche negativa di una determinata opzione elettorale". Va invece annoverata tra le comunicazioni di servizio.
- La comunicazione ha inteso informare la collettività dell'accaduto, "con la legittima rivendicazione, di aver ben operato senza sprechi";
- Il sindaco uscente non è candidato;
- La comunicazione è stata pubblicata "su un social network, senza costi aggiuntivi per le casse territoriali";

PRESO ATTO che in sede di audizione l'esponente candidato signor Nava ha integrato la denuncia, segnalando che sulla pagina *Facebook* del Comune di Antegnate, in data 24 e 28 maggio 2024, è stato condiviso dall'Amministrazione comunale un *post* pubblicato sulla pagina *Facebook* personale del signor Giovanni Malanchini, candidato alle elezioni europee per la Lega nella Circoscrizione Nord Occidentale, con allegata una locandina contenente la seguente indicazione di voto: "Quando sarete nei seggi l'8 e 9 giugno ricordatevi di chi in Europa vuole tassare le nostre case e della Lega che, al Governo del Paese, ha approvato



un decreto per SALVARE le case degli italiani. Questo è buonsenso! L'8 e 9 giugno barra il simbolo della Lega, scrivi Malanchini";

PRESO ATTO che il 29 maggio il Comitato ha chiesto al Comune di Antegnate controdeduzioni in merito a quanto da ultimo segnalato in sede di audizione dal candidato Sindaco signor Simone Nava;

PRESA VISIONE delle controdeduzioni rassegnate dal Comune di Antegnate il 30 maggio, con le quali il Sindaco ha comunicato di aver rimosso dalla pagina *Facebook* dell'Ente le condivisioni, effettuate il 24 e 28 maggio 2024, del *post* pubblicato sulla pagina *Facebook* personale del candidato alle elezioni europee per la Lega signor Giovanni Malanchini. Oltre a comunicare l'avvenuta rimozione, il Sindaco ha svolto considerazioni nel merito della contestazione:

- "l'impianto normativo cui si rimanda in questa vertenza (L. 28/2000) porta con sé una ratio specifica, e le condotte contrastabili per quanto concerne una pubblica amministrazione sono solo quelle indicate all'art. 9 del testo citato; estenderne a dismisura e per ogni manifestazione la portata pare alla scrivente una chiara forzatura che rischia così di penalizzare fino a mortificare ogni manifestazione di pensiero e di opinione (siamo pur sempre in un paese libero...)";
- In ordine al fatto segnalato, "è talmente evidente la personalizzazione della condivisione, dove la scrivente esprime in qualità di cittadino un proprio pensiero, che strumentalizzare il fatto che sia stata inavvertitamente impiegata la pagina del comune, non sembra pratica corretta (sotto un profilo di applicazione della norma) e nemmeno condivisibile";
- Si specifica inoltre che "E' consuetudine per la scrivente impiegare con una prospettiva personale (ed assumendosene così ogni responsabilità) la pagina social del Comune, senza che l'ente sia mai stato coinvolto o abbia mai dovuto rispondere nel corso del periodo di mio "governo";

PRESO ATTO che il Comitato, nel merito della comunicazione del Sindaco titolata "Destinazione euro 40.000,00...un po' di chiarezza", ha considerato, come da verbale di accertamento della violazione, che la stessa, "per quanto doverosa in quanto indispensabile per fornire alla cittadinanza i necessari chiarimenti circa l'utilizzo dei contributi ricevuti, non rispecchia tuttavia il canone dell'imparzialità recando, da un lato, la firma e le generalità del Sindaco e, dall'altro, riportando nel testo i riferimenti personali e la carica del segnalante, rivelando così una connotazione politica e non più soltanto strettamente informativa";

PRESO ATTO che, come da verbale di accertamento della violazione, il Comitato ha considerato che il *post* pubblicato sulla pagina *Facebook* personale del candidato alle elezioni europee signor Giovanni Malanchini, condiviso dall'Amministrazione comunale sul proprio profilo *Facebook* istituzionale in due diverse date, segnatamente il 24 e 28 maggio 2024, "contiene chiare indicazioni di voto ed ha, pertanto, una chiara valenza politico/elettorale";

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad



eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: "a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale";

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche "la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa" finalizzata, tra l'altro, a "illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento";

CONSIDERATO che - come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria e in particolare della comunicazione del Sindaco "Destinazione euro 40.000,00...un po' di chiarezza" e del testo della locandina allegata al post pubblicato sulla pagina Facebook personale del signor Giovanni Malanchini, candidato alle elezioni europee per la Lega, condiviso sulla pagina Facebook del Comune di Antegnate in data 24 e 28 maggio 2024, come da segnalazione del candidato sindaco signor Simone Nava al Comitato in sede di audizione;



RITENUTO che la comunicazione del Sindaco "Destinazione euro 40.000,00...un po' di chiarezza", allo stato ancora pubblicata sul sito web istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune di Antegnate, non si conforma ai criteri di impersonalità e indispensabilità fissati dall'art. 9 della legge n. 28/2000, come specificati dagli orientamenti dell'Autorità disponibili sul sito web istituzionale (https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-di-comunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali1, e assume connotazione politica riportando nel testo i riferimenti personali e la carica del segnalante, soggetto politico impegnato nella competizione elettorale;

RITENUTO che il testo della locandina allegata al *post* pubblicato sulla pagina *Facebook* personale del signor Giovanni Malanchini, candidato alle elezioni europee per la Lega, e condiviso sulla pagina *Facebook* del Comune di Antegnate in data 24 e 28 maggio 2024 si configura quale comunicazione elettorale di chiara valenza propagandistica nella forma inequivoca dell'indicazione di voto da parte di soggetto politico;

PRESO ATTO che il Comitato ha verificato che la comunicazione del Sindaco "Destinazione euro 40.000,00...un po' di chiarezza", pubblicata il 15 maggio 2024 sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Antegnate "è tuttora disponibile";

PRESO ATTO che il Comitato, verificato che "le condivisioni del 24 e 28 maggio 2024 sul profilo Facebook istituzionale del Comune di Antegnate del predetto post pubblicato sulla pagina Facebook personale di Giovanni Malanchini sono state rimosse", ha valutato il parziale adeguamento spontaneo dell'Amministrazione;

PRESO ATTO che il Comitato ha proposto "l'archiviazione della segnalazione presentata nei confronti del Comune di Antegnate (BG), con riferimento all'attività di comunicazione consistita nella condivisione, in data 24 e 28 maggio 2024, sul profilo Facebook istituzionale del Comune di Antegnate del post pubblicato sulla pagina Facebook personale di Giovanni Malanchini, e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa per la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000, con riguardo alla diffusione sul sito web istituzionale del Comune di Antegnate nonché sulla relativa pagina Facebook della comunicazione del Sindaco intitolata "Destinazione euro 40.000,00... un po' di chiarezza";

RILEVATO che il comunicato del Sindaco "Destinazione euro 40.000,00...un po' di chiarezza" pubblicato sul sito web istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune di Antegnate è imputabile, quale comunicazione istituzionale, al Comune di Antegnate;

RITENUTO che il *post* pubblicato sulla pagina *Facebook* personale del signor Giovanni Malanchini, candidato alle elezioni europee per la Lega, e condiviso sulla pagina *Facebook* del Comune di Antegnate nei giorni 24 e 28 maggio 2024, configurandosi quale messaggio elettorale veicolato attraverso la pagina *Facebook* di un Ente pubblico costituisce comunicazione non riconducibile alle fattispecie di cui alla legge n. 150/2000 e, in conseguenza, non ricade nelle previsioni dell'art. 9 della legge n. 28/2000, cosicché l'eventuale illiceità dell'ipotesi descritta deve essere ricondotta ad altre norme;

RITENUTO di condividere solo in parte, per le motivazioni addotte, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

RITENUTA l'applicabilità, con riferimento alla pubblicazione sul sito *web* e sulla pagina *Facebook* del Comune di Antegnate della comunicazione del Sindaco uscente titolata



"Destinazione euro 40.000,00...un po' di chiarezza", dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa":

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Antegnate (BG) di rimuovere dal sito web e dalla pagina Facebook del Comune la comunicazione del Sindaco uscente, signora Maria Angela Riva, titolata "Destinazione euro 40.000,00...un po' di chiarezza", non conforme ai criteri di impersonalità e indispensabilità fissati dall'art. 9 della legge n. 28/2000, come specificati dagli orientamenti dell'Autorità disponibili sul sito web istituzionale (https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-di-comunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali1 e di pubblicare sul sito web del Comune, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione: la comunicazione titolata "Destinazione euro 40.000,00...un po' di chiarezza", pubblicata il 15 maggio sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Antegnate, non risponde a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media", all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Antegnate (BG) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 luglio 2024

IL PRESIDENTE Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Giulietta Gamba